



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)  
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,  
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

---

*Assunto il 04/03/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 166*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2276 del 08/03/2021**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE  
PROFESS.LE (ART.40 L.R.18/85) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE AD  
INIZIATIVA DELL'AGENZIA FORMATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA APPE SITA IN LAMEZIA  
TERME.**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Vista** la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41.

**Vista** la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..

**Vista** la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

**Vista** la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

**Visto** il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106).

**Visto** il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Vista** la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii..

**Vista** la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii..

**Vista** la D.G.R. n. 271 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche al regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza.

**Vista** la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n.271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza".

**Visto** il D.P.G.R. n.120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò.

**Visto** il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta.

**Visto** il D.D.G. n. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17.

### **VISTI altresì:**

- Legge quadro 845/78 in materia di Formazione Professionale;
- L.R.18/85 che disciplina il settore della formazione professionale in Calabria, ivi comprese le attività libere ex art. 40 e 41;
- legge n. 174 del 17/08/2005 recante norme sulla disciplina dell'attività di Acconciatore;
- L'accordo del 29 Marzo 2007, Accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 /REP.ATTI n.65/CSR.

**Visto** il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016 con il quale sono stati approvati gli "standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi" in base al D.G.R. n.215 del 13/06/2016;

- la D.G.R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020;

- il D.D. n°11010 del 29/10/2020 "emergenza epidemiologica covid 19. indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito della formazione professionale (c.d. corsi liberi)";

- il DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Vista** l'istruttoria compiuta dalla competente Struttura che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

**Premesso che:**

- l'Agenzia Formativa proponente APPE Soc. Cooperativa, con sede legale e formativa in Lamezia Terme (CZ) sita in Via S. Aversa e L. Precenzano n. 12-14, ha avanzato istanza di autorizzazione acquisita agli atti prot. Siar n. 255210 del 04/08/2020, per l'attuazione di un corso libero ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di ACCONCIATORE a carattere triennale e riproducibile in n. 2 edizioni;
- Con nota prot siar 69324 del 15/02/2021, il Settore competente ha chiesto alla Soc. Coop. Appe una integrazione documentale, riscontrata positivamente a mezzo pec dalla ripetuta Agenzia loro prot. n. 18/2021 del 22/02/2021;

**Preso atto che:**

- l'istanza in argomento consiste pertanto nell'attuazione di un corso libero ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di ACCONCIATORE – riproducibile in DUE edizioni, distinto in tre cicli formativi e con un monte ore complessivo di 2.700 ore, così strutturato:

- corso triennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue per un totale di 2.700 ore: oneri a carico di ogni partecipante € 6.910,00 onnicomprensivo (1°anno € 2.270,00 - 2°anno € 2.320,00; 3°anno 2.320,00);
- numero massimo dei partecipanti: 18 unità;
- requisiti d'accesso: aver assolto al diritto dovere all'istruzione o proscioglimento;
- sede formativa: Lamezia Terme (CZ) sita in Via S. Aversa e L. Precenzano n. 12 /14;
- il progetto formativo proposto, nella parte didattica formativa finalizzata all'acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per l'esercizio dell'attività di ACCONCIATORE, risulta adeguato in rapporto allo standard professionale determinato dalla Conferenza Stato/Regioni nella seduta del 29 marzo 2007 repertoriata al n°65/CSR;
- dalla documentazione in atti, risulta che la ripetuta Agenzia, possiede adeguata capacità organizzativa, nonché di un corpo docente per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;
- per l'iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti all'Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85.

**Accertato che:**

- sotto il profilo strutturale, all'Agenzia Formativa proponente, con Decreto n. 239 del 15/01/2021 del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s.m.i., è stata accreditata, in modo definitivo, la sede formativa di Via Via S. Aversa ed L. Precenzano n.12/14 per n° 18 allievi per le macrotipologie Formazione Continua e Formazione Superiore;

- il Legale Rappresentante dell'Ente di formazione ha tra l'altro dichiarato che il dichiarante ed i componenti degli eventuali organi collegiali dell'Agenzia Formativa rappresentata:

- *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato;*
- *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;*

- in relazione alla necessaria comunicazione antimafia è stata effettuata richiesta con prot. n. **PR\_CZUTG\_Ingresso\_ 0074964\_20200907**, per tramite del Servizio Banca Dati nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, poiché risultano trascorsi i 30gg, dalla data di richiesta, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs 159/2011.

## **Precisato che:**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020 nonché al D.D. 11010/2020, e al DPCM del 14/01/2021, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

### PARTE TEORICA:

E' consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a) l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di login di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b) lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;
- c) che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d) che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

### PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

E' consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che *"nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".*

Puntualizzato che:

è fatto obbligo all'Agenzia Formativa Società Cooperativa APPE di produrre al competente Settore, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata:

- *dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che: l'attuazione del corso avverrà presso la sede operativa dell'Agenzia Formativa di **Società Cooperativa APPE**, sita in Via S. Aversa e L. Precenzano n. 12-14, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massime consentite (n. 18 unità) e del limite del monte ore formative accreditate ed, inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative autorizzate presso la stessa sede ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85 e/o in regime di convenzione, con riguardo alle capacità ricettive, alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata";*
- *dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui il Legale rappresentante dell'Ente afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".*
- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali;
- calendario didattico;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs

81/2008;

- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registro d'aula per la vidimazione di rito;

**E' fatto altresì obbligo** all'Agenzia Formativa **Società Cooperativa APPE** di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- predisporre gli esami/verifica per il passaggio dal primo al secondo ciclo nonché gli esami finali di qualifica, nel rispetto della normativa di riferimento e, che la nomina della Commissione dovrà essere conforme al Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria".

**Dato atto che:**

- è facoltà dell'agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi previsto dal pertinente decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo del corso, di ammettere nuovi allievi mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente;
- il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

## **DECRETA**

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

**Riconoscere** la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa **Società Cooperativa APPE** sita in **Lamezia Terme (CZ)** con sede legale e formativa in Lamezia Terme (CZ) sita in Via S. Aversa e L. Precenzano n. 12-14, con istanza di autorizzazione acquisita agli atti al n. prot. Siar n. 255210 del 04/08/2020 per l'attuazione di un corso libero riproducibile in n. 2 EDIZIONI ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di **ACCONCIATORE** in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

**Autorizzare**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 L.R. N. 18/1985, la ripetuta Agenzia Formativa **Società Cooperativa APPE**, a svolgere un corso libero autofinanziato per il profilo di **ACCONCIATORE** distinto in tre cicli formativi e con un monte ore complessivo di 2.700 ore, così strutturato:

- corso triennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue per un totale di 2.700 ore;
- oneri a carico di ogni partecipante € 6.910,00 onnicomprensivo (1°anno € 2.270,00 - 2°anno € 2.320,00; 3° anno 2.320,00);
- numero massimo dei partecipanti: 18 unità;

- requisiti d'accesso: aver assolto al diritto dovere all'istruzione o proscioglimento;
- sede formativa: Lamezia Terme (CZ) sita in Via S. Aversa e L. Precenzano n. 12 /14

### **DI STABILIRE CHE:**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare re sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, nonchè al D.D. 11010/2020, e dal DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

### **PARTE TEORICA:**

è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a) l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di login di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b) lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;
- c) che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d) che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

### **PARTE PRATICA DI LABORATORIO:**

*è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".*

### **Fare obbligo all'Ente di formazione:**

Di attuare il percorso formativo in adempimento alla normativa di riferimento nonchè alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020 e dal DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

- di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata e puntualizzata nella parte narrativa, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;
- di verificare preliminarmente e sotto la propria responsabilità, il possesso da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente;
- di ottemperare, per quanto di competenza, al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D.L.ivo 81/2008 (T.U. sulla sicurezza);
- comunicare al Settore competente, ogni variazione in itinere intervenuta relativamente alla gestione ed organizzazione del corso (*inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti e/o personale amministrativo, chiusura attività, etc.*) puntualizzando che, ogni possibile modifica sostanziale delle condizioni prescritte ed autorizzate dal presente Decreto, rimane necessariamente condizionata a parere autorizzativo in capo al Settore che ha assunto l'Atto medesimo, previa circostanziata e motivata istanza presentata dall'Agenzia formativa.

**Di prevedere:**

- lo scrutinio di passaggio dal I al II ciclo formativo tramite esame, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
- gli esami finali per il conseguimento della Qualificazione di Acconciatore, per gli allievi che, al termine del secondo ciclo formativo, abbiano regolarmente frequentato il corso per al meno il 70% delle ore previste per ciascun ciclo formativo, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
- l'esame finale teorico pratico per il conseguimento dell'Abilitazione all'Esercizio d'Impresa di Acconciatore, per gli allievi che al termine del terzo ciclo di specializzazione, abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86 e, che la nomina delle Commissioni dovrà essere conforme al Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria";
- il rilascio della pertinente certificazione, per gli allievi che abbiano superato con esito positivo gli esami finali di cui sopra:
- *Attestato di Qualifica Professionale per Acconciatore* ai sensi di legge;
- *Attestato di Abilitazione per l'Esercizio d'Impresa* ai sensi di legge;

**Dare facoltà** all'Agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, di ammettere nuovi allievi – nel limite delle 18 unità con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione.

**Revocare** con provvedimento, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività e/o il venir meno di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l'autorizzazione, quali, a titolo d'esempio non esaustivo, il superamento del monte ore formativo massimo consentito per la sede operativa prescelta.

**Dare atto** che in relazione alla necessaria comunicazione antimafia è stata effettuata richiesta con prot. n. **PR\_CZUTG\_Ingresso\_0074964\_20200907**, per tramite del Servizio Banca Dati nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, poiché risultano trascorsi i 30gg, dalla data di richiesta, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4–bis del D.Lgs 159/2011.

**Dare atto** che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi dell'art.40 della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell'ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici;

**Notificare**, a cura del competente Settore, il presente atto all'Agenzia Formativa **Società Cooperativa APPE** sita in Lamezia Terme (CZ) con sede legale e formativa alla Via S. Aversa e L. Precenzano n. 12-14.

**Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**Provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Dare atto** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dall'Istruttore

**COREA PAOLO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LUCCHETTA MENOTTI**  
(con firma digitale)

